



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

“Modifica del decreto ministeriale n.45439 del 30 gennaio 2024 recante Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro”

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un’adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n.847/96, (CE) n.2371/2002, (CE) n.811/2004, (CE) n.768/2005, (CE) n.2115/2005, (CE) n.2166/2005, (CE) n.388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n.1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell’8 aprile 2011, n. 404 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica Comune della Pesca, in cui si individuano, quali strumenti per il controllo della capacità della flotta tra gli altri, l’utilizzo degli attrezzi da pesca;

VISTO il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e, in particolare, l’art. 6, comma 4, con il quale dispone, che con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

VISTO il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010 concernente “Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”, pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24, nonché le successive proroghe e modifiche;



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154 concernente le “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” e, in particolare, l’articolo 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 “Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima” e, in particolare, l’art. 140, comma d), in materia di limitazioni d’uso degli attrezzi;

VISTI gli artt. 1 e 3 del Decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 pubblicato in G.U. n. 264 dell’11 novembre 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale il “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023 recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTA la direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024, approvata con DM n.45910 del 31 gennaio 2024 registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n.280;

VISTO l’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in base al quale la politica dell’Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del citato regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l’altro, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 4/2012, l’Amministrazione può, con proprio decreto, disporre limitazioni alle attività di pesca al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;

CONSIDERATA la necessità di introdurre misure più restrittive di quelle vigenti, atte a prevenire, scoraggiare ed eliminare fenomeni di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

RITENUTO, altresì, di dover assicurare una efficace attività di verifica e controllo sul corretto uso dell’attrezzo da pesca denominato palangaro, al fine di tutelare la risorsa ittica e i legittimi interessi della pesca sia professionale che sportiva e ricreativa;

VISTO il decreto ministeriale n.45439 del 30 gennaio 2024 recante “Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro”;



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

VISTE le richieste pervenute dalle Associazioni della pesca sportiva e ricreativa di istituzione di un Tavolo congiunto sul tema della pesca sportiva al fine di individuare una soluzione che permetta di mantenere in vita la tradizione della pesca ricreativa con il “palangaro” individuando, al contempo, misure puntuali ed efficaci di contrasto alla pesca illegale, che, in ogni caso, salvaguardino la pesca marittima professionale;

CONSIDERATO che a seguito della suddetta richiesta è stato istituito apposito Tavolo di confronto al quale partecipano le Associazioni della pesca sportiva e ricreativa e le Associazioni nazionali di categoria e le Organizzazioni sindacali di settore della pesca professionale;

RITENUTO necessario, nelle more degli esiti del Tavolo congiunto, porre in essere tutte le possibili soluzioni, nell’osservanza della vigente normativa, volte a mitigare gli effetti delle misure introdotte con il decreto ministeriale n.45439 del 30 gennaio 2024;

RITENUTO necessario, pertanto, sostituire quanto previsto dal comma 1 dell’art.2 del decreto ministeriale n.45439 del 30 gennaio 2024 ed aggiungere un ulteriore comma

DECRETA
Articolo unico

1. Il comma 1, dell’articolo 2 del decreto ministeriale n.45439 del 30 gennaio 2024 è così sostituito:

1. Il numero complessivo degli ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da diporto non deve essere superiore a 100, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo.

2. All’articolo 2 del decreto ministeriale n.45439 del 30 gennaio 2024 è aggiunto il seguente comma 5:

5. I pescatori di cui al comma 1, devono essere regolarmente autorizzati a svolgere la pesca sportiva/ricreativa con il sistema palangaro. Le modalità ed i criteri per ottenere l’autorizzazione verranno definiti con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.

Resta invariato tutto quanto altro previsto dal decreto ministeriale n°45439 del 30 gennaio 2024.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché affisso all’albo delle Capitanerie di porto ed è efficace dal giorno stesso della pubblicazione sul sito internet www.politicheagricole.it.

Francesco Lollobrigida